



COMUNE DI FOLLONICA

Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI  
TARI A FAVORE DI APERTURE DI  
NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI ED  
ATTIVITA' DI SERVIZI**

**Delibera del Consiglio Comunale n.....del.....**

## **Indice**

<b>Articolo 1 - Oggetto e finalità.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 - Ambito di applicazione, agevolazioni e durata.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione e settori di intervento.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 – Esclusioni.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5 - Procedure applicative.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6 – Revoche.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 7 - Entrata in vigore.....</b>	<b>6</b>

## **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il Comune di Follonica istituisce nel proprio bilancio un apposito fondo destinato alla copertura delle “agevolazioni atipiche TARI” ai sensi dell’art.1 comma 660 della L.147/2013 in favore di soggetti che avvieranno nuove attività economiche negli anni dal 2026 al 2029, con l’obiettivo di stimolare ed incentivare l’economia locale.
2. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, disciplina le modalità di concessione dell’agevolazione TARI di cui al comma 1, riconosciuta alle nuove attività che si insediano nelle vie indicate al successivo art. 2.

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione, agevolazioni e durata**

1. Le agevolazioni TARI, oggetto del presente regolamento consistono in una diminuzione parziale del tributo, sia nella parte fissa che nella parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche - tra quelle individuate all’art.3 - di nuova apertura che si insediano nei fondi commerciali ubicati nelle vie e aree elencate nel presente articolo.
2. L’agevolazione è concessa per un periodo massimo di tre (3) anni decorrenti dalla data di apertura della nuova attività.
3. Per le utenze non domestiche di nuova apertura che si insediano nelle vie di seguito elencate:
  - Via Albereta
  - Via Amorotti
  - Via Bicocchi
  - Viale Carducci
  - Via Cassarello
  - Via Colombo
  - Via delle Collacchie
  - Via Dante
  - Via Fratti
  - Via Giacomelli
  - Viale Italia
  - Via Litoranea
  - Via Manzoni
  - Via Martiri della Niccioleta
  - Via Matteotti
  - Via della Pace
  - Via Palermo
  - Via Parri
  - Via della Repubblica
  - Via Roma
  - Via Salceta
  - Via Santini
  - Via Zara

- complesso Ex Cartiera
- complesso Centro Commerciale 167 Ovest

viene riconosciuta nelle seguenti misure:

- a) primo anno – agevolazione pari al 75%
  - b) secondo anno – agevolazione pari al 50%
  - c) terzo anno – agevolazione pari al 25%
4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle nuove attività che si insedieranno nel complesso Ex Cartiera e nel complesso del Centro Commerciale 167 Ovest. Per tali aree l'agevolazione viene riconosciuta nelle seguenti misure:
- a) primo anno – agevolazione pari al 100%
  - b) secondo anno – agevolazione pari al 75%
  - c) terzo anno – agevolazione pari al 50%

### **Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione e settori di intervento**

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art.2, comma 4, del presente regolamento i soggetti passivi TARI che avviano una nuova attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2029 e che, alla data di presentazione della domanda, di cui al successivo art.5, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese;
  - b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non versando in stato di fallimento, concordato preventivo, concordato minore, amministrazione controllata o straordinaria, né in liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
  - c) non aver già usufruito della medesima agevolazione.
2. L'agevolazione TARI di cui all'art. 2, comma 4, è riconosciuta alle seguenti tipologie di attività economiche:
  - a) servizi privati diffusi rientranti nella tariffa 2.14;
  - b) commercio al dettaglio, escluso il commercio on line, rientrante nella tariffa 2.13 - 2.15;
  - c) agenzie di servizi e attività professionali di cui alla tariffa 2.11;
  - d) attività artigianali di produzione di beni specifici e attività artigianali di tipo botteghe di cui alla tariffa 2.17 - 2.18;
  - e) esercizi pubblici rientranti nella tariffa 2.22 – 2.24 – 2.25 e 2.27.

### **Articolo 4 - Esclusioni**

1. Non possono accedere alle agevolazioni TARI previste nel presente regolamento le seguenti attività:
  - a) esercizi facenti parte delle grandi marche di distribuzione anche se insediate in fondi commerciali inferiori a mq. 100;

- b) internet point, money transfer e money change, compro oro;
  - c) sale giochi e centri scommesse in genere, di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., anche in forma accessoria rispetto all'attività principale;
  - d) commercio di vicinato tramite fondi con distributori self-service, sia alimentari che non alimentari;
2. Sono altresì escluse le persone fisiche o giuridiche, cha a titolo personale o in qualità di titolari, amministratori e/o soci di società o imprese, risultino:
- a) coinvolte in contenziosi di qualsiasi natura con il Comune di Follonica
  - b) destinatarie di atti di messa in mora per tributi o altre entrate comunali, alla data di presentazione della domanda.
3. Sono escluse dall'agevolazione:
- a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti anche se precedentemente interrotte;
  - b) le aperture di sedi secondarie di attività e le riaperture conseguenti a cessione di attività preesistenti da parte di un medesimo soggetto che la esercitava in precedenza;
  - c) le aperture effettuate da un soggetto, anche in forma societaria, direttamente o indirettamente riconducibile al precedente titolare dell'attività ceduta o cessata.

## **Articolo 5 - Procedure applicative**

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui all'art.2, comma 3, il titolare, l'amministratore o il socio dell'attività è tenuto a presentare la dichiarazione TARI, redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di apertura della nuova attività tenendo conto di quanto indicato agli artt. 31 e 32 del Regolamento TARI.
2. La dichiarazione TARI di cui al comma 1, accertata da parte dell'ufficio Tributi l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art.4, comma 2, è trasmessa al competente ufficio SUAP per l'espletamento della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt.2, 3 e 4 del presente regolamento.
3. Acquisito il nulla osta da parte dell'ufficio SUAP, l'ufficio Tributi provvede all'iscrizione dell'utenza TARI con applicazione dell'agevolazione di cui all'art.2, comma 4, ed emette il relativo avviso di pagamento per la quota TARI dovuta a titolo di differenza.

## **Articolo 6 - Revoche**

1. Il mancato pagamento anche di una sola rata della TARI, nel corso dell'intero periodo di fruizione dell'agevolazione, comporta la revoca del beneficio con effetti retroattivi a decorrere dal primo anno di applicazione, con conseguente recupero del tributo fin dalla data di prima applicazione.

2. Non si procede alla revoca qualora l'utente provveda all'immediata regolarizzazione degli importi dovuti e non pagati, così come rilevati nell'avviso di pagamento, ai sensi della delibera ARERA n.444/2019.

### **Articolo 7 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento ha validità dal 01 gennaio 2026